



**Analisi del decreto-legge 155/2024,
contenente misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa	I commi 1 e 2 destinano risorse in favore di Rete ferroviaria italiana – Rfi Spa, rispettivamente per 250 milioni per il 2024 per la manutenzione straordinaria e 750 milioni per il 2024 per il contratto di programma, parte servizi. Il comma 3 incrementa di 220 milioni per il 2024 la dotazione del fondo nazionale per il Servizio civile. Ai sensi del comma 4, le risorse destinate ad Anas spa (contratto di programma) sono incrementate di 183 milioni per il 2024. Il fondo per gli investimenti Anas, per effetto del comma 5, è incrementato di 117 milioni per il 2024 da destinare alla manutenzione straordinaria di sicurezza (30 milioni), al programma ponti, viadotti e gallerie (74 milioni) e per il ripristino di strade danneggiate dal sisma (13 milioni). Gli oneri, pari a 1.520 milioni, sono coperti con l'articolo 10.	Si tratta di interventi nel complesso condivisibili che andrebbero ulteriormente rafforzati, tenendo conto di quanto accaduto nelle ultime settimane sul versante della fruibilità dei servizi di trasporto ferroviario e aereo e degli effetti sui territori degli eventi alluvionali.
Art. 2 – Rifinanziamento Ape sociale 2024	La dotazione di spesa relativa all'Ape sociale (art. 1, comma 186, della legge 232/2016, è incrementata di 20 milioni per il 2025, di 30 milioni per il 2026, di 50 milioni per il 2027 e di 10 milioni per il 2028. Oneri coperti con l'articolo 10.	Si tratta di una misura condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento che deve assicurare la piena capienza rispetto alle richieste di uscita anticipata pervenute.
Art. 3 – Misure in favore di grandi eventi	L'autorizzazione di spesa per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto è incrementata di 25 milioni per il 2024. L'autorizzazione di spesa in favore del Comitato paralimpico italiano è incrementata di 4 milioni per il 2024; si fa riferimento ai maggiori costi legati alla partecipazione ai giochi di Parigi. È autorizzata la spesa di 4 milioni a favore di Roma Capitale per lo svolgimento delle celebrazioni connesse al Giubileo della Chiesa	Si guarda con una certa preoccupazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, in particolare nella capitale. A circa due mesi dall'apertura delle celebrazioni, sono molti i cantieri i cui lavori appaiono in oggettivo ritardo.



	<p>cattolica. Il comma 5 stanziava 500 mila euro per l'organizzazione in Italia della conferenza internazionale per la ricostruzione in Ucraina. Gli oneri complessivi del presente articolo, cui si provvede tramite l'articolo 10, sono quantificati in 33,5 milioni.</p>	
<p>Art. 4 - Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>Le risorse destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 100 milioni per il 2024. La ripartizione è sulla base della tabella 1 allegata al presente decreto-legge.</p>	<p>Nello specifico, 46,7 milioni sono destinati alla Polizia di Stato, 29,2 milioni al Corpo dei carabinieri, 12 milioni alla Guardia di finanza, 7,9 milioni alla Polizia penitenziaria e 4,1 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
<p>Art. 5 – Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato</p>	<p>Nell'anno scolastico 2024/2025, la dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle dirigenze scolastiche è incrementata di 3 milioni al lordo degli oneri a carico, con destinazione delle somme alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento; è opportuno accelerare il percorso di allineamento della dirigenza scolastica alle altre figure dirigenziali della pubblica amministrazione.</p>
<p>Art. 6 – Disposizioni in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza</p>	<p>Al fine di favorire la riduzione dei tempi di pagamento, le amministrazioni pubbliche adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa con un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi. Per effetto del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad effettuare i trasferimenti ai soggetti attuatori amministrazioni centrali delle risorse nel termine di 15 giorni dalla richiesta, attraverso il sistema informatico ReGis. Il Ministero è anche autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure Pnrr in caso di carenza di disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli. Il Ministero reintegra successivamente il fondo Next generation Eu.</p>	<p>Permane una forte preoccupazione circa la capacità di rispettare le attuali scadenze nella realizzazione delle opere legate al Pnrr; il timore riguarda soprattutto le Missioni 5 e 6, ma non mancano timori anche per le infrastrutture connesse alla mobilità.</p>



<p>Art. 7 – Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13</p>	<p>L'articolo 7 apporta alcune modifiche alla disciplina che regola l'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. I soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari possono accedere al regime di ravvedimento anche per una delle annualità comprese fra il 2018 e il 2022, in presenza di alcune condizioni (dichiarazione di una causa di esclusione dall'Isa per le conseguenze del Covid-19; dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività). Il comma aggiuntivo 6-ter definisce le regole per il calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento, con previsione che l'imposta così calcolata sia diminuita del 30%. Sono sanzionate le dichiarazioni infedeli. Viene integrato l'articolo 40 del decreto legislativo 13/2024.</p>	<p>Da valutare la congruità della soglia e la quantificazione delle aliquote.</p>
<p>Art. 8 – Modifiche al credito di imposta Zes</p>	<p>La lettera a) circoscrive al periodo dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 gli investimenti realizzati che possono rientrare nella comunicazione integrativa; è anche aggiunto un comma relativo al tetto massimo di credito di imposta fruibile.</p>	<p>È fondamentale supportare il sistema delle imprese per dare forza al progetto di Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.</p>
<p>Art. 9 – Somme da riconoscere alle autonomie territoriali</p>	<p>Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a 74.418.720 euro per il 2024 in seguito alla revisione della disciplina Irpef; è atteso un accordo. Alla provincia autonoma di Trento è riconosciuto un importo di 5.491.000 per il maggior gettito della tassa automobilistica 2013.</p>	<p>Nel caso della provincia di Trento, si fa riferimento alla sentenza del Tar del Lazio del 10 maggio 2023.</p>
<p>Art. 10 – Disposizioni finanziarie</p>	<p>Sono indicate le coperture. Fra queste, sono previste riduzioni sui fondi per l'assegno di inclusione (lettera a), il Coni e Sport e salute (lettera b), per il recepimento delle norme Ue (lettera c), di garanzia per</p>	<p>È utile prestare la massima attenzione alle misure di copertura per evitare degli scompensi in termini di servizi erogati ai cittadini o al sistema produttivo.</p>



	gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese (lettera d) e per l'Ape sociale (lettera e). La lettera i) rimanda alla tabella 2 allegata.	
Art. 11 – Entrata in vigore	Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il decreto-legge è vigente dal 20 ottobre 2024.